



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

TS32/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1202

BELLO MARIA

CONTR. BELLO/AMAT

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.202	17/09/2014			€ 474,74

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

BELLO MARIA

. 0
 Partita IVA:
 CC 03.18;247.431

DICONSI EURO: quattrocentosettantaquattro,74

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT88L0760115800000081547143

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENTENZA BELLO MARIA/AMAT

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	474,74
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	474,74

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 474,74
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT88L0760115800000081547143

NR. SCT: 44600331 CRD: 30888947410

DATA ORDINE: 22.09.2014

TRANSACTION ID: 30888947410010304815801159001T

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI

TARANTO

TA

TARANTO V.R.

BENEFICIARIO: BELLO MARIA

DT REG : 24.09.2014

IMPORTO: 474,74

NOTE: SENTENZA

MANDATO NUM. 1202

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.202	17/09/2014			€ 474,74

**IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:**

BELLO MARIA

. 0
 Partita IVA:
 CC 03.18;247.431

DICONSI EURO: quattrocentosettantaquattro,74

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT88L0760115800000081547143

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENTENZA BELLO MARIA/AMAT

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	474,74
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	474,74

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 474,74	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Definizione "ampia" di sostituto d'imposta

È sostituto d'imposta chiunque (fatta eccezione per i privati cittadini non sostituti d'imposta) corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se queste ultime sono state rese nell'interesse di terzi e anche se l'adempimento del pagamento è disposto in modo coattivo in base a sentenza di condanna (sul punto vedasi anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 3843 del 1° aprile 1995).

Anche l'Agenzia delle Entrate si è espressa sul tema nella risoluzione n. 91/E del 24 luglio 1998 e ha confermato che il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore del difensore della controparte vittoriosa, deve assumere nell'assolvimento di tale obbligazione le funzioni ed i correlati obblighi del sostituto di imposta.

Rilevato quanto precede, il Parere rammenta che nella prassi professionale è tuttavia dato riscontrare che all'atto del deposito della sentenza la parte vittoriosa potrebbe aver (parzialmente o meno) già corrisposto gli onoranzi dovuti al proprio consulente nell'ambito del procedimento. In questa ipotesi, come noto tutt'altro che isolata, il consulente non è tenuto a richiedere al giudice la "distrazione" posto il proprio cliente ha già provveduto al pagamento delle relative competenze.

Di conseguenza, la parte soccombente non deve applicare alcuna ritenuta al momento del rimborso delle somme dovute alla parte vittoriosa, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 che dispone il mero rimborso delle spese di giudizio in quanto l'onere sarebbe già stato sostenuto dal soggetto con cui si è instaurato il rapporto iniziale di committenza (difensore-cliente), e dunque la parte committente, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, ha già operato e versato la ritenuta d'acconto del proprio consulente. Diverso, come sottolinea il Parere, è il caso in cui vi sia stata la distrazione a favore del consulente.

La gestione dell'IVA in fattura

I chiarimenti in merito al trattamento dell'IVA riferibile alle spese di giudizio a favore del legale distrattario della controparte vittoriosa sono desumibili dalla C.M. 6 dicembre 1994 n. 203.

Le casistiche da trattare sono le seguenti:

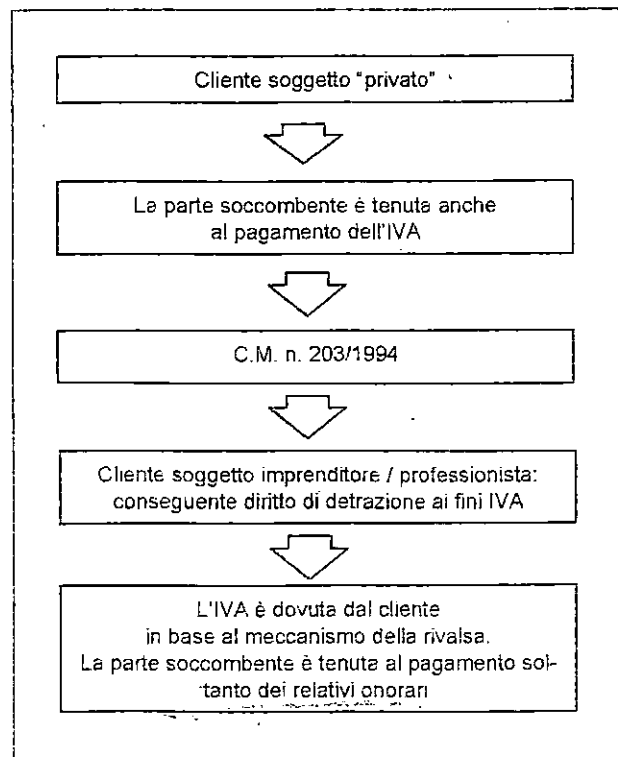
- 1) il cliente è un privato od un ente non commerciale, ovvero un soggetto che non detrae l'IVA;
- 2) il cliente è un soggetto passivo ai fini IVA, al quale spetta il diritto di detrazione.

Nel primo caso, nel Parere, è chiarito che il soggetto

soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore del difensore della controparte, è tenuto anche al pagamento dell'IVA indicata in fattura; il consulente distrattario dovrà quindi emettere fattura con addebito anche dell'IVA solo nei confronti del proprio cliente, in quanto l'obbligo del pagamento delle spese a carico della parte soccombente trova titolo esclusivamente nella statuizione di condanna contenuta nella sentenza, anche se nella sentenza il giudice non dovesse fare riferimento all'IVA. Nella fattura emessa nei confronti del proprio cliente il consulente deve evidenziare che il pagamento avviene (sia per ciò che riguarda l'onorario sia per ciò che concerne l'IVA) con la provvista fornita dalla parte soccombente.

Nel secondo caso, ossia nell'ipotesi in cui la parte vittoriosa è un soggetto IVA e la controversia è riferibile all'esercizio della propria attività che comporta il diritto di detrazione ai fini IVA, il consulente distrattario può richiedere alla parte soccombente soltanto l'importo relativo al proprio onorario e alle connesse spese processuali, ma non anche quello relativo alla relativa IVA, essendo quest'ultima dovuta per rivalsa del proprio cliente ed andrà dunque saldata direttamente al consulente da parte del cliente (il Parere richiama il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 4332/92 del 5 ottobre 1992 che a sua volta richiama la sentenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite, del 12 giugno 1982, n. 3544; cfr. Tavola n. 1).

Tavola n. 1 - Spese di giudizio: gestione IVA



Oggetto: Amat/Bello

Mittente: "adriano.minetola@libero.it" <adriano.minetola@libero.it>

Data: 08/09/2014 21.45

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>, tursi <tursi@amat.ta.it>

Gent.ma dott.ssa TURSI,
in allegato Le invio parte della sentenza Bello/Amat dalla quale si evince la
somma da bonificare alla sig.ra Bello Maria ovvero € 787 (Di cui euro 450 quale
sorte capitale) ed € 405,74 (comprehensive di iva cap spese e ritenuta di
acconto)
Cordialità
Adriano minetola

—Allegati:—

Sentenza Bello08092014.pdf

325 KB

*giunta sentenza in cui, si autorizza
la liquidazione delle somme
stipulate in sentenza*

ca

17/09/2014

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Taranto, Dr. Martino Giacobelli definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Bello Maria contro AMAT s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita così

PROVVEDE

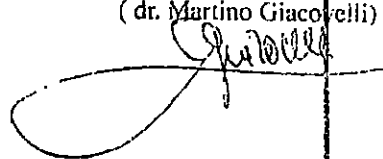
1) condanna la AMAT s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 450,00 onnicomprensiva a titolo di risarcimento;

2) condanna la AMAT s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di giudizio della somma di € 337,00 di cui € 37,00 per spese ed € 300.00 per compenso professionale, oltre maggiorazione, IVA e CAP come per legge.

Così decisa in Taranto e depositata in originale il giorno 30.06. 2014

Il Giudice di Pace

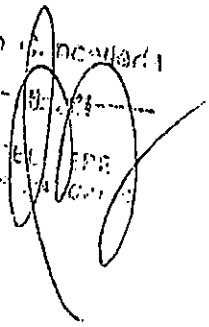
(dr. Martino Giacobelli)



Vi Depositato in cancelleria
Taranto, 30/06/2014



IL CANCELLIERE
Marta Maria Gatti



o: l: Amat/Bello

ente: "adriano.minetola@libero.it" <adriano.minetola@libero.it>

ata: 08/09/2014 0.46

A: tursi <tursi@amat.ta.it>, sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

Gent.ma dott.ssa TURSI.

Le invio l'Iban dove bonificare l'intera somma (comprensiva delle spese legali dell'Avv. Cavallo Mino) per la causa Amat/Bello

C/c BancoPosta IT88L0760115800000081547143 intestato a Perelli Rosa e Bello Maria.

Il collega Cavallo ha detto che attenderà sino al 15 settembre, dopo questa data procederà con il precetto, qualora non dovesse essere bonificata tale somma.

Vi chiedo pertanto di darmi immediata conferma quando sarà effettuato tale bonifico, così da evitare il recupero da parte dell'Avv Cavallo

Cordiali saluti

Adriano Minetola

PERELLI ROSA E BELLO MARIA
CAUSA AMAT/BELLO

0

Comp. e spese imponibili	300,00
Imponibile esenti iva	0,00
Rimborso spese Generali 15,00%	45,00
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
Cassa Nazionale Avvocati 4,00%	13,80
Spese esenti non ass.	37,00
Totale	395,80
Iva (21%)	78,94
Totale fattura	474,74
Ritenuta irpef (20%)	69,00
Anticipo spese	0,00
Netto da pagare	405,74

Prot. 2920
17/9/14